



REGOLAMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023 DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA, IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE

PREMESSO CHE:

L'art. 52 del d.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa; la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli "operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti".

Per i suddetti affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici "anche previo sorteggio di un campione" da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

Ai sensi dell'art. 7, comma1, lettera a) dell'allegato I.1 del Codice relativo ai compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento, le attività di verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, restano incardinate in capo al RUP il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Al sensi dell'art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000 "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi".

Come precisato dal Vademecum informativo ANAC per gli affidamenti diretti, "il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000" ed in linea con quanto stabilito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, negli affidamenti per importi inferiori a € 40.000, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il presente regolamento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette autodichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ivi inclusi gli ordini di servizio nelle procedure in caso di somma urgenza e i contratti di subappalto, per importi inferiori a 40.000 euro dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia, il



Trasferimento tecnologico e l'Innovazione.

I OGGETTO E FINALITA' DEL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO

- 1) Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 52 del Codice.
- 2) I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.
- 3) Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica), 98 (illecito professionale grave), Allegato II.10 del D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 e all'Allegato II.11 e II.12 del D.Lgs. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) e b) ivi inclusi gli ordini di servizio nelle procedure in caso di somma urgenza e i contratti di subappalto, per importi inferiori a € 40.000.
- 4) L'operatore economico effettua la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al comma 1 tramite modello di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 predisposto dalla Stazione appaltante o in assenza di esso mediante l'utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 91 del Codice.

II. CONTROLLI DEI REQUISITI DA EFFETTUARE IN FASE DI AFFIDAMENTO

- 1) I controlli, aventi oggetto il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo precedente, sono effettuati con acquisizione della documentazione utile presente FVOE ANAC oppure mediante la consultazione delle banche dati nella disponibilità della Stazione appaltante ovvero a mezzo PEC.
- 2) È fatta salva la possibilità per il RUP di disporre il controllo delle dichiarazioni sostitutive tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e di dichiarazioni comunque rese in modo tale da non consentire a una adeguata e completa valutazione.

III. MODALITA' DEI CONTROLLI A CAMPIONE

- 1) Il controllo a campione dei requisiti di cui all'art. 3 delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, riguarderà almeno il 10% delle stesse ed avverrà su base semestrale (dal 1°



gennaio al 20 giugno e dal 01 luglio al 31 dicembre di ogni anno) mediante estrazione casuale entro il 31 agosto dell'anno in corso e il 28 febbraio dell'anno successivo.

2) La selezione del campione avverrà nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e trasparenza mediante sorteggio casuale con l'utilizzo, ad esempio, di un generatore di numeri casuali per selezionare gli affidamenti da controllare disponibile sul web.

3) I controlli a campione dovranno essere effettuati, ove possibile, mediante la consultazione dei FVOE o delle banche dati in uso, ovvero mediante richiesta alle amministrazioni titolari del dato ed in ultima analisi, solo ove previsto, mediante richiesta all'operatore interessato.

4) Il controllo deve essere garantito anche con riferimento ai subappalti, ai subaffidamenti, ai subcontratti e ai contratti di avvalimento.

5) Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale predisposto dal funzionario dell'ufficio gare o da designato del Direttore Generale/Direttore Amministrativo.

IV. ESITO NEGATIVO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

1) Laddove dai controlli effettuati emergessero errori e/o imprecisioni tali da non costituire falsità ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, i soggetti interessati saranno invitati dal responsabile unico del progetto ad integrare o a rettificare la dichiarazione entro un termine congruo di massimo 15 giorni.

2) La regolarizzazione può riguardare aspetti formali e di procedura, non il contenuto delle dichiarazioni rese.

3) In caso di mancata regolarizzazione, il responsabile unico del progetto adotta un provvedimento formale di rifiuto o di decadenza.

4) Nel caso si riscontri l'assenza e/o la falsità dei requisiti dichiarati, si procede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC, all'applicazione delle penali previste, nonché alla immediata sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per un periodo non inferiore ai 12 mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento.

5) Nell'ipotesi di contratti ancora in corso si procede, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.

6) Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, la Stazione appaltante dovrà pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.. In siffatte ipotesi, la Stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi.



6) Ai fini dell'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nella parte in cui prevede che il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, si procede con formale denuncia nei confronti della competente Autorità Giudiziaria.

V. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Ai sensi del D.lgs. n. 196/1993 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, i dati e le informazioni raccolti sono utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

VI. ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1) Il presente regolamento si applica dal giorno della sua adozione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di modifiche normative e/o regolamentari.

2) Il presente Regolamento è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la normativa concernente la materia con specifico riferimento al DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.